

TI_GERICHTE 50.1998.4 vom 30. Juni 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-06-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_50.1998.4

FR: TI_GERICHTE 50.1998.4 du 30 juin 1998

IT: TI_GERICHTE 50.1998.4 del 30 giugno 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 30.06.1998 50.1998.4 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 30.06.1998 50.1998.4 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 30.06.1998 50.1998.4

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 50.98.00004 Lugano 30 giugno 1998 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 20 aprile 1998 del Comune di _____ contro la decisione 8 aprile 1998 con cui il Presidente supplente del Tribunale d'espropriazione della giurisdizione sopracenerina ha stralciato dai ruoli la causa inc. 396/77; viste le risposte: - 23 aprile 1998 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina; - 29 aprile 1998 del Consorzio _____; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che il 2 ottobre 1992 il consorzio _____ (in seguito: consorzio) ha notificato innanzi al Tribunale d'espropriazione della giurisdizione sopracenerina una pretesa di indennità per espropriazione materiale contro il comune di _____ per asserite restrizioni ai mapp. _____ e _____ istituite mediante una variante di PR approvata dal Consiglio di Stato il 18 giugno 1991; che con risposta 27 ottobre 1992 il comune ha domandato la reiezione della pretesa; che all'udienza di conciliazione 17 novembre 1992 le parti hanno concordato la sospensione del procedimento; che con scritto 25 marzo 1998 il municipio di _____ ha comunicato al Tribunale d'espropriazione che la vertenza poteva essere considerata chiusa attraverso l'adozione del piano particolareggiato (PP) del comparto _____, elaborato con il consenso e partecipazione del consorzio, di cui era imminente la decisione di approvazione del Consiglio di Stato; che, del pari, con lettera 30 marzo 1998 l'istante ha informato il Tribunale d'espropriazione che la procedura poteva essere tolta poiché la lite era stata composta direttamente tra le parti; che con decreto 8 aprile 1998 il Presidente supplente del Tribunale d'espropriazione, facendo riferimento ad una convenzione conclusa tra le parti, approvata dal consiglio comunale di _____ il 23 settembre 1996, ha stralciato la lite dai ruoli per intervenuta transazione (dispositivo n. 1) e posto interamente a carico del comune di _____ la tassa di giudizio e le spese, per complessivi fr. 300.-- (dispositivo n. 2); che con ricorso 20 aprile 1998 il comune di _____ é insorto innanzi a questo Tribunale contro l'aggravio della tassa di giudizio e delle spese (dispositivo n. 2), chiedendo in via principale il loro annullamento ed in via subordinata una loro differente ripartizione; che il ricorrente, affermata l'inapplicabilità dell'art. 73 cpv. 1 Lespr alla fattispecie, assevera di non poter essere considerato soccombente, poiché la pretesa d'indennità formulata nei

suoi confronti é stata totalmente ritirata; che con risposta 29 aprile 1998 il consorzio si é rimesso al giudizio del Tribunale, dopo aver osservato che la causa di espropriazione materiale é divenuta priva d'oggetto perché il comune ha rinunciato alle restrizioni alla sua base; che il Presidente supplente del Tribunale d'espropriazione ha rinunciato a formulare delle osservazioni; considerato, in diritto che la competenza del Tribunale é senz'altro data (art. 1 cpv. 2, 38 cpv. 1 lett. d e 3, 43, 50 cpv. 1 e 2 Lespr), poiché il ricorso concerne la ripartizione della tassa di giudizio e delle spese, effettuata nell'ambito di una decisione di stralcio dai ruoli di un procedimento; che il ricorso é inoltre tempestivo (art. 50 cpv. 3 Lespr) e la legittimazione dell'insorgente certa (art. 43 PAmm); che il gravame é pertanto ricevibile in ordine e può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm); che, per l'art. 73 cpv. 1 Lespr, applicabile ai procedimenti di espropriazione formale, le spese di procedura sono di regola interamente a carico dell'espropriante; che, in un procedimento di espropriazione materiale, questo principio vale solo quando la sussistenza di quest'ultima é pacifica ed incontestata ed il proprietario ha, di conseguenza, diritto ad ottenere la stima dell'indennizzo a spese dell'ente espropriante (RDAT 1983 N. 82; 1987 N. 72; Rep. 1985, pag. 380 seg. consid. 7); che invece, quando la sussistenza di un'espropriazione materiale é contestata, la ripartizione delle spese di procedura ha luogo secondo le regole generali vigenti nella procedura amministrativa, ovvero - in principio - secondo la soccombenza (ibidem); che, nel concreto caso, il Presidente del Tribunale d'espropriazione ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuta transazione; che esso ha nel contempo posto a carico del solo comune di _____ la tassa di giudizio e le spese di procedura; che il relativo giudizio non giustifica questa decisione e nemmeno richiama l'applicazione di una qualche disposizione legale dalla quale questa possa essere eventualmente desunta; che, inoltre, a fronte di precise contestazioni sollevate dal comune di _____ mediante l'impugnativa in rassegna il Presidente del Tribunale d'espropriazione ha rinunciato a presentare delle osservazioni; che, agendo in questo modo, il Giudice di prima istanza ha precluso al ricorrente, alla controparte ed al Tribunale amministrativo la possibilità di comprendere le ragioni del suo giudizio quo alla ripartizione delle spese; che, a fronte di questo chiaro ed a questo punto insanabile difetto di motivazione (art. 49 cpv. 1 Lespr, 26 cpv. 1 PAmm) il Tribunale amministrativo non può che annullare il giudizio impugnato a questo riguardo (art. 61 PAmm), ferma restando la facoltà per il Presidente del Tribunale d'espropriazione di rimettere una tassa di giudizio e delle spese connesse con lo stralcio della procedura in rassegna mediante decreto debitamente motivato; che il Tribunale rinuncia a prelevare una tassa di giudizio (art. 28 PAmm); visti gli art. 1, 38, 43, 73 Lespr, 3, 18, 26, 28, 61 PAmm dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso é accolto. §. Il dispositivo n. 2 del decreto 8 aprile 1998 con cui il Presidente supplente del Tribunale d'espropriazione della giurisdizione sopracenerina ha stralciato da ruoli l'inc. 396/77 é annullato. 2. Non si prelevano tasse di giudizio né spese. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario